

# L' ISTRIA



IV. ANNO.

Sabato 2 Giugno 1849.

N. 26.

## Di un Codice delli Statuti di Muggia.

Ci è accaduto di vedere un codice del secolo XV, nel quale si trovano scritti in carattere così detto goltico quadrato, gli statuti della terra di Muggia colle aggiunte l'ultima delle quali è dell'anno 1482. Non porta in fronte l'anno nel quale fu scritto quel codice (e lo scrittore fu frate Benedetto che noi sospettiamo francese, per avere veduti altri codici istriani scritti da frati di quell'Ordine) ma vedendosi registrata di mano dello stesso scrittore un'ordinanza del 1423 nell'ultima pagina dei fogli che portano la segnatura di libro I libro II ecc. pensiamo che sia stato scritto poco dopo l'assoggettamento di Muggia a Venezia, il quale seguì nel 1420.

Fino a questo tempo Muggia era stata dei Patriarchi di Aquileia, ai quali fu ceduta nel 1296 dai vescovi di Trieste, i quali l'ebbero certamente per liberalità di Imperatore, nel IX secolo; di quale non si ha traccia. Però i vescovi di Trieste non erano gli esclusivi padroni di Muggia, la metà apparteneva a nobili famiglie, delle quali non è perduta la memoria storica. Ciò non impediva che Muggia fosse comune sebbene di rango inferiore, con proprie magistrature e propri ordinamenti di governo (e ne troviamo citato uno del 1334) che il governo baronale non escludeva l'esistenza di comuni.

Muggia ebbe propri podestà che venivano nominati o dal patriarca o per autorità del patriarca dal comune medesimo. La quale pratica volevano conservare i Muggiani anche quando si diedero a novello padrone, volontà che poi non ebbe effetto perchè non si volle così.

Il comune di Muggia, nè sotto i patriarchi, nè poi, fu comune perfetto, o nobiliare; nel libro dello statuto troviamo bensì una serie di persone delle quali si dice che fossero *Nobiles de Consilio majori terre Mugle*, ed ai nomi si fa solitamente premettere il *de*, che presso qualche popolo fu distintivo di nobiltà, ma non fu mai che il Consiglio di Muggia impartisse nobiltà, nè a queste persone nè ad altre si vede data quella titolatura in epiteto che sola era distintiva di nobiltà. *Egregii et sapientes* è il massimo dei titoli che si vede dato ad ambasciatori di Muggia, queste non erano titolature di nobili.

Pensiamo piuttosto che si dicesse *Nobiles de Consilio Majori* ad imitazione di comuni perfetti, che così chiamavano i membri del Consiglio maggiore, senza

attribuirvi altro significato o rango al comune che di comune libero; Muggia non portava titolo di città.

L'autonomia del comune di Muggia, non era poi delle più estese, la legislazione penale, la giurisdizione penale, fu sempre a lei straniera, essa formava parte essenziale del *dominio*, e fu sempre unita a questo, in mano di chiunque si fosse trovato. Quindi non dubitiamo che il *ius gladii* come lo dicevano anticamente, fosse dei vescovi di Trieste, come lo ebbero sulla stessa città di Trieste fino al 1295, nel quale tempo passò al comune. Quindi gli statuti sebbene divisi in quattro libri come di solito, non avevano la ripartizione di leggi costitutive, di leggi penali, di leggi civili, di leggi processuali ed economiche, frequente in altri statuti.

Il comune ebbe corpo amministrante regolarmente costituito, e secondo quella distinzione che fu di tutti i tempi, almeno in fatto se non in dottrina; il corpo che aveva l'amministrazione virtuale, non esercitava l'amministrazione materiale, per la quale vi erano destinate cariche ed uffici, dipendenti dal corpo medesimo che aveva il virtuale, per quella intima unione che deve esistere se la pubblica azienda deve riuscire di comune vantaggio nella regolarità dei movimenti. Siccome in altri luoghi così in Muggia non vi ha segno di tumultuaria cumulativa partecipazione, di confusione nei poteri.

La costituzione di Muggia, non è nota, nè appare nello statuto. Siffatti ordinamenti o dipendevano da legge generale per la provincia tutta, od erano antichi, fra i comuni v'era uniformità di principi; siffatte leggi non si trovano nei libri degli statuti; il testo loro in carta è da lungo tempo sparito; non rimase che nella memoria degli uomini, mantenuto dalle tradizioni e dalle consuetudini. Le colonie antichissime, quei comuni che a noi piace di chiamare nobiliari, avevano propria costituzione, però anche questa di sì remota antichità, che durava solo per tradizione; Muggia non fu certamente tra questi.

Muggia ebbe certamente consiglio maggiore, come dicevano, l'elezione del quale probabilmente spettava in antico al podestà, o piuttosto alle somme cariche. Ciò si osservava generalmente ed il grande segreto a mantenere la libertà dei comuni fu questo appunto, che le cariche massime, i giudici p. e., i consoli sceglievano il consiglio, il consiglio sceglieva i giudici, ambedue a tempo. Più tardi il consiglio scelse se medesimo, non a tempo ma a vita, intorno il 1300 alle qualità di attitudine di onestà, si aggiunse quella che il padre e l'avo ad-

biano appartenuto al consiglio, con che si introdusse certa quasi eredità, che poteva far credere esservi certa tal quale nobiltà locale. Quanti fossero del consiglio non lo sappiamo con precisione maggiore di quello che accennando al numero 70, del quale ci sembra trovare conferma nel numero dei canonici di quel capitolo che nel 1460 troviamo essere stato di sette canonici. Questa concordanza tra governo di chiesa e governo civile, ebbero occasione di risontrarle altre volte, per cui ne trassimo canone che, fino a miglior rettificazione, addottiamo = capitolo segna comune, plebano o parroco segna villa soggetta; il numero dei capitolarî è la decima parte del numero dei consiglieri municipali.

Questa proporzione numerica sta forse in concordanza colla proporzione che fu tra la finanza di chiesa e quella de' comuni, quella fu la decima parte di questa; però è meglio arrestarsi, chè siffatto argomento ci porterebbe troppo lontano.

Il consiglio maggiore non ebbe capo proprio, il podestà che aveva il potere esecutivo ed il giudiziario era altresì capo del consiglio, senza il di lui intervento non era legittima la convocazione.

Oltre il consiglio maggiore vi era il consiglio dei Savi, il quale secondo a noi sembra, insieme agli ufficiali del comune preparava le cose da portarsi ai Consiglieri maggiore; quanti fossero non lo sappiamo.

E venendo alle cariche diremo che per le persone le quali avevano pubbliche funzioni di qualsiasi categoria, tutte entravano in consiglio, e votavano, non già per diritto personale, o di rappresentanza, ma per diritto di carica, durante la quale non più sedevano nei consigli qualunque fossero questi.

Non si può attendersi che gli statuti di Muggia facessero distinzioni nelle cariche, fra ciò che era esercizio di pubblico potere, e ciò che era esercizio di amministrazione economica di qualche istituzione; tutti consideravansi pubblici ufficiali.

Tra i quali avevano primo rango i *Giudici*, due di numero, i quali erano veramente gli amministratori politici del comune; erano giudici per le cause di poche lire; erano consulenti del podestà nelle cause maggiori ed in altri oggetti ancora, senza però che il podestà fosse tenuto di seguire il loro avviso; in ciò non avevano voto deliberativo, ma consultivo. Si trova fatta menzione talvolta dei *Rettori* ma trovandosi cancellata questa voce, e non fatta menzione della carica, conviene dire che in Muggia come altrove la carica di rettore venisse abolita ed abbinati i poteri con quelli di giudice, venisse avvenne dei consoli, dei quali non è perduta onninamente la memoria.

V'erano i *Camerari*, consulenti essi pure del podestà, incaricati dell'economia dei beni del comune. Davano cauzione di lire duemila di piccoli, ed erano due di numero.

Il *Cancelliere* era consulente del podestà, registrava i deliberati, e custodiva gli altri, provvedeva alle spese.

V'erano poi gli *Armeni*, savissima istituzione ereditata dall'antichità, e che con voce equivalente sostituiva i *Primates*, i *Scaprimî*, i *Decemprimî*, o quale altro nome avessero.

Gli antichi saviamente considerarono che il giudicare saviamente di affare qualunque, esigeva conoscenza di fatti, conoscenza di leggi, di ordinanze, di statuti; e che questa conoscenza non è sempre di tutti, sebbene tutti possano avere criterio sufficiente di pronunciarsi qualora avessero conoscenza di ciò; che nei corpi morali non può lasciarsi questa conoscenza alla diligenza privata, che ciò sarebbe quanto lasciarla al caso, e che anche i corpi morali per agire con conseguenza e ad utilità del comune, con decoro, dovevano avere ordinamenti pei quali siffatta conoscenza non dovesse mancare. Ed è per avere ciò che esigettero da alcune persone che per ogni affare da deliberarsi, dassero ricordazioni sincere per tutto ciò che potesse riguardare l'utile, l'onore, lo stato del comune, che dassero ricordazioni sulle leggi, e sui patti. In qualche luogo dissero tali persone *Conservatori delle leggi*, in altri *Avvocatori del comune*; in Muggia li dissero anziani, perchè erano i primi a dare la ricordazione loro ed a manifestare la loro opinione; vi avevano poi unito un debito di vigilanza personale, che non è naturale dell'ufficio; avevano il loro nodaro, ed il loro avvocato.

I *Giustizieri* soprintendevano ai pesi ed alle misure; le bollavano e vigilavano che non nascessero frodi nei mercati; anche a questi v'era unita la vigilanza che è propria dei commissari ai mercati e di tassatori dei viveri.

Il *Priore o Procuratore* dell'ospedale, economo di questa casa, della quale diremo non doversi prendere equivoco col nome, giacchè la casa non era per gli ammalati; ma pei poveri, era casa di ricovero nulla più, senza però escludere gli ammalati.

Vi avevano gli *esecutori dei Testamenti*, e *Procuratori* della chiesa di *Maria* di Muggia vecchia, e della chiesa dei *S. Giovanni* e *Paolo* di Muggia nuova, e del *Monastero* di *S. Francesco*; i *Fonticari*, i *Voicedomini*.

Queste cariche erano tutte a tempo e tutto salariate; non è però dagli statuti che si possano conoscere tutte e singole le loro attribuzioni, imperocchè per cadauna di queste vi avevano istruzione che dicevano *Capitolari*, siccome anche ve ne erano per altri od uffici od anche semplici arti.

Nè queste cariche erano poi tutte, anche prescindendo dal podestà, poichè v'era il castellano, ed in antico il gastaldo, la quale ultima non era Magistratura di popolo, ma di dominio, del principe, o di chi avesse il potere da lui, magistratura le cui mansioni penali passarono nel podestà, le appellatorie, e le giudicatorie di cose maggiori, parte nel podestà, parte in altri dicasteri, più tardi nel Magistrato di Capodistria.

E quanto alle condizioni interne dei comuni viene fatta distinzione fra *territorio* e *distretto*, per cui si vede il comune proprio di Muggia essere stato Comune dominante delle ville, a somiglianza dei comuni nobiliari, e dei comuni maggiori. Nè i *distrettuali* erano la sola classe passiva, anche nel comune proprio di Muggia vi avevano i cittadini, e gli abitanti, i forestieri; gli abitanti avevano *vicinanza non comunità*, non già vicinanza, in senso di prossimità, ma quella condizione che nasce da comunione di interessi di categoria materiale od infima; questa voce di *vicinie* tratta di *Vico*, che era frazione o

urbana di città o rustica di pago, durò fra noi a lungo; e supplivano i consigli comunali, durante il tempo di loro cessazione.

La pianta del reggimento municipale di Muggia svela due condizioni, l'una quella di comune di rango politico inferiore, l'altra di comune materialmente non di grande importanza, per cui si veggono mancare alcune istituzioni che si esigono a comune perfetto, od a comune d'importanza. Difatti mentre nei comuni nobiliari, si veggono tre classi di persone, nobili, popolo e plebe; mentre si vede dato il governo ai nobili con partecipazione soltanto della plebe in alcuni uffici, ed alla rappresentanza quasi per eccezione; mentre il popolo ha l'arredo per sua radunanza; mentre il comune sta nelle mani della nobiltà, per cui si fece distinzione fra *popolo e comune*; in Muggia non vi ha che popolo, non nobiltà, non plebe. La plebe non ha proprie magistrature e rappresentanza per mezzo di quasi Tribuni con potere grandissimo, come fu dei comuni nobiliari, i quali chiamavano nel consenso i capirioni, che vi esercitavano il diritto di Veto, segno che il consiglio se non era dal popolo era mandato pel popolo.

Ma andrebbe errato chi pensasse essere stati i comuni del medio tempo, quali la scuola li vorrebbe, o quali oggidì si predicano; gli antichi procedettero alla rovescia di quello facciamo oggidì; gli ordinamenti non erano già deduzioni da principi isolati, talvolta ipotetici, non erano ordinariamente imperiosi, non calcolati secondo l'effetto che se ne avrebbe dovuto avere; erano piuttosto ordinanze tratte dall'esperienza, e tutte fatte partire dall'effetto pratico che si ebbe in mente di conseguire. È inutile quindi il vedere se la forma di reggimento fosse la plebea, la democratica, la nobiliare, la monarchica, se fosse col principio rappresentativo, o col principio di aristocrazia quand'anche popolare; fu un reggimento nel quale i poteri erano ottimamente separati, il legislativo separato dall'esecutivo, il consiglio dall'amministrazione; nelle forme il legislativo era collegiale e popolare; l'esecutivo era monarchico; lo scambio di poteri era impedito, e con ciò impedita l'anarchia; gli effetti convien dire fossero quali si volevano, se quell'ordinamento durò sì a lungo.

A chiusa daremo la lista dei membri del consiglio di Muggia nella prima metà del secolo XV e l'atto di dedizione del 1420; cominceremo con questo.

« Comparsi alla presenza nostra gli Ambasciatori di Muggia, gli egregi e sapienti uomini Agostino de O-zola, Giovanni Ade, dottori di legge, Giovanni Filotti, Francesco de Ubal dini, e Leonardo Stichono chiesero che il comune di Muggia venisse accettato in governo e protezione a certe condizioni.

E primo, che la terra di Muggia, il castello e dipendenze sieno accettate in governo e protezione — Accordato.

II. Che gli statuti e le consuetudini della terra di Muggia sieno conservate secondo l'antico però la correzione sia riservata al novello dominio — Accordato.

III. Che i consigli siano tenuti ed eletti secondo gli statuti e le consuetudini — Accordato.

IV. Che il Vicario, i Giudici, il Cameraro, il Cancelliere e gli altri ufficiali e salariati vengano scelti dal

consiglio della terra, siccome è solito, ed i quali sieno pagati colle rendite di Muggia — Accordato.

V. Le regalie che si davano al Patriarca dai cittadini di detta terra, le quali erano trecento dodici orne di vino, al prezzo di soldi trentasei per orna, e di tre orne di olio rimangano a disposizione della signoria — Accettato.

VI. Il comune di Muggia scelga ogni anno un nobile dell'illustrissima città in podestà da confermarsi dalla signoria; il quale podestà abbia mille cinquecento lire di moneta corrente di Muggia di paga. R. Il podestà verrà scelto dal maggior consiglio nostro, come si eleggono i Rettori delle altre terre dell'Istria; il podestà soltanto eserciterà la giustizia penale; nel civile si atterrà allo statuto ed alle consuetudini. Il podestà dovrà tenere quattro famigliari, e tre cavalli.

VII. La signoria disponga del castello della terra a piacimento, il comune offre per la custodia annue lire quattrocento. E siccome alcuni patriarchi contribuivano ai podestà della regalia del vino, cento orne per la tenuità del salario del podestà, la signoria disponga di detta somma o in aumento del salario del podestà o per la custodia del castello. R. Le quattrocento lire si applicheranno al castello.

VIII. Chiediamo il modo di appellazione. R. Le appellazioni vadano agli uditori vecchi, come si fa dalle altre città dell'Istria.

IX. La signoria mantenga la terra ed i cittadini e li difenda come li altri luoghi sudditi, e conceda di godere dei privilegi e benefici di questi — accordato, salvo che per le biade si osservi la parte 1413, 17 luglio.

X. Che la Serenità disponga di queste domande come crede.

#### *Nobili del Consiglio della terra di Muggia.*

Giacomo di Giovanni Boccadoro  
Matteo di Giovanni  
Marco di Pasqualin de Ubal dini  
Senesio di Manzolino  
Giovanni di Antonio  
Filotto di Giovanni  
Antonio de Valon  
Bernardo di Zeni  
Cristoforo di Fiorino de Ubal dini  
Paolo di Pasqualino de Ubal dini  
Serafino di Giovanni  
Bernardo di Pietro  
Sansone di Giacomo  
Cristoforo di Antonio  
Giovanni Bastia  
Giovanni di Maffeo  
Giovanni di Francesco de Ubal dini  
Francesco de Filoti  
Bernardo de Filotti  
Giuliano di Filippino de Ubal dini  
Zanino di Filippino de Ubal dini  
Nicoletto d'Antonio  
Giovanni di Matteo  
Giovanni de Adamo  
Adamo de Adamo

Marco de Adamo  
 Giov. Andrea Boccadoro  
 Bonmatteo de Bonomo  
 Bartolomeo di Giacomo  
 Adamo de Girardello  
 Pietro de Apostoli  
 Andrea de Valon  
 Marco de Marcucci  
 Pasqualino di Paolo de Ubaldini  
 Giov. Paolo di Nicolò  
 Domenico di Nicolò  
 Zantino Burato  
 Marco Burato  
 Bobossio Burato  
 Ermanno di Giovanni  
 Noe di Natele  
 Facina di Natele  
 Luca di Giovanni  
 Noe di Francesco  
 Giovanni di Fiorino de Ubaldini  
 Andrea Landi  
 Giuliano di Giovanni  
 Nicolò de Pellegrini  
 Francesco di Simone de Ubaldini  
 Gel di Luca  
 Giovanni di Bernardo  
 Marco di Marco de Ubaldini  
 Michele ecc.  
 Antonio di Giovanni Seccadenari  
 Domenico di Lorenzo  
 Giovanni di Senesio  
 Francesco di Baldino  
 Leazaro de Dardis  
 Manfredo di Fiorino  
 Antonio di . . .  
 Zenone di Giovanni  
 Gio. Paolo de Vado  
 Giorgio di Barono  
 Andrea de Apostoli  
 Giacomo Bocadoo  
 Gio. Paolo di Giovanni  
 Giovanni de Filoti

### Stato del personale pubblico nel 1638, in Trieste.

#### Capitano

Gio. Giorgio barone Herberstein de Neuberg e Guttenberg, signore di Lencowich e Krems, cameriere ereditario e Pincerna della Carintia, consigliere di S. M. ecc. e capitano cesareo della città di Trieste; nominato da S. M. li 26 agosto 1636 e prese possesso li 24 dicembre di detto anno.

#### Locotenente cesareo

Annibale Dr. de Calò, consigliere cesareo.

### Stato politico-giustiziale.

#### Vicario civile

Bartolomeo de Santis, J. U. D. di Sabina.

#### Giudice dei Malefici

Vincenzo Candio, J. U. D. di Osimo.

#### Giudici e Rettori

(ogni reggimento durava 4 mesi)

Nel reggimento di *Gennaio* Antonello de Francol  
 Gio. Paolo de Capuano  
 Antonio de Burlo.  
 Nel reggimento di *Maggio* Pietro Mirizio  
 Gio. Antonio di Padovino  
 Gio. Battista de Marchesetti.  
 Nel reggimento di *Settembre* Francesco de Francol  
 Cipriano de Ustia  
 Antonio de Morello.

#### Provvisori

Nel reggimento di *Gennaio* Gio. Antonio de Padovino  
 Pietro Mirizio.  
 Nel reggimento di *Maggio* Cipriano de Ustia  
 Valterio Goyneo o Goina.  
 Nel reggimento di *Settembre* Antonello de Francol  
 Domenico de Montanelli.

*Vicedomini* Michele Cella, (anche notaio)  
 Lazzaro de Bonomo.

*Cancelliere cesareo* Stefano Trauner qm. Giovanni.

#### Procuratori generali

Nel reggimento di *Gennaio* Gherro de Gherro.  
 " " " *Maggio* Matteo Ritio.  
 " " " *Settembre* Antonio de Giuliani q. Giusto.

*Cancelliere di palazzo* Gio. Domenico dell'Argento.

*Notaro Imperiale* Aloisio Corsini.

#### Uffizio della Muda cesarea

Gio. Daniele de Kinspergher, Mudaro cesareo.  
 . . . . . , Scrivano.

#### Impiegati civili subalterni

Giulio Bajardi  
 Gio. Domenico dell'Argento suddetto.  
 Lodovico Antonio Hainricher de Hainrichsperg.

### Stato militare civico.

#### Capitano castellano di Trieste

Fabrizio dell'Argento qm. Mario.

#### Capitano castellano del forte di S. Vito

Annibale de Bottoni J. U. D.

#### Capitano delle Milizie Urbane

Antonello de Francol suddetto.

*Tenente* Baldassare de Giuliani qm. Pietro.

*Alfiere* Didio de Giuliani qm. Antonio.

#### Sargenti

#### Caporati

con N. . . . . ? uomini di milizia.

#### Architetto Cesareo alla fabbrica del Castello

Pietro de Studena qm. Bartolomeo.  
 Gio. Antonio Capuano, Assistente e pagatore.